



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 23 giugno 2021

composta dai magistrati:

dr. Michele Oricchio Presidente;
dr. Rocco Lotito Consigliere;
dr. Luigi Gianfranceschi Consigliere - relatore;
dr. Michele Minichini Referendario;

VISTO l'art.100, comma 1, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) e, in particolare, gli artt. 148 e 148 bis;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come successivamente modificata;

VISTA la deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR, con la quale la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida e i questionari ai quali devono attenersi (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2018;

VISTA la deliberazione n. 2/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA la relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2018, redatta sulla base del relativo questionario, trasmessa dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Filiano;

VISTA la nota del Magistrato istruttore con la quale sono stati richiesti chiarimenti e informazioni in merito alle risultanze emerse dall'analisi della predetta relazione/questionario e dei dati immessi nel sistema informativo BDAP relativi all'esercizio finanziario 2018;

VISTI i chiarimenti e le controdeduzioni fatti pervenire dal Sindaco e dall'Organo di revisione;

VISTA l'ordinanza n. 18/2021 del 23 giugno 2021 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione regionale di controllo della Basilicata in videoconferenza per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, dott. Luigi Gianfranceschi;

Premesso in

FATTO

1. In esecuzione delle attività di controllo intestate a questa Sezione ai sensi dell'art. 1,

comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e dell'art. 148 bis del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL) sono stati analizzati i dati e le informazioni contenuti nel questionario compilato dall'Organo di revisione economico finanziaria del Comune di FILIANO (PZ) in relazione al rendiconto relativo all'esercizio 2018.

Anche ai fini dell'instaurazione del contraddittorio funzionale all'emanazione della pronuncia di accertamento - da adottarsi ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - di eventuali squilibri economico finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria ovvero del mancato rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio vigenti nell'esercizio, con nota prot. n. 1051 del 16/10/2020 questa Sezione regionale di controllo ha rappresentato quanto emerso dall'analisi del questionario e dai dati immessi nel sistema informativo BDAP, relativo al predetto rendiconto, richiedendo tutti i necessari chiarimenti ed informazioni.

Il Sindaco e il Revisore Unico, con nota congiunta prot. n. 7052 del 23/11/2020, (da ora indicata anche solo come nota di risposta), acquisita al protocollo di questa Sezione in data 24 novembre 2020 al n. 1224, hanno fornito chiarimenti e documentazione.

Rilevato in

DIRITTO

2. Inquadramento dei poteri di controllo intestati alla Corte dei conti e degli effetti "cogenti" delle pronunce adottate ai sensi dell'art. 148 bis TUEL.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'art. 3, comma 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) l'art. 148-bis, il quale prevede,

ai commi 1 e 2, che «Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti» ed ai sensi del successivo comma 3 che “Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Alla Corte dei conti è, pertanto, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 97, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio di bilancio del settore pubblico. Tale attività di valutazione e verifica ha natura dinamica, dovendo valutare la sussistenza degli equilibri, non solo in via statica con riferimento all'esercizio/esercizi oggetto di specifico scrutinio, ma anche in via prospettica, considerandone la tenuta e l'evoluzione del tempo.

La natura dei controlli sui bilanci degli enti territoriali rientra nell'alveo dei controlli di legittimità-regolarità (cfr. *ex pluribus* Corte costituzionale sentenze n. 60/2013, n. 39/2014

e n. 40/2014) *“se non addirittura in attribuzioni di natura giurisdizionale”* (Corte costituzionale sentenza n. 18/2019) e costituiscono lo strumento finalizzato a conseguire *“(..) il rispetto dei vincoli nazionali ed europei(..) [nonché] il trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi questi ultimi che la nuova formulazione dell’art. 97, primo comma, Cost. collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa”* (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 18/2019).

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non fossero così gravi da rendere necessaria l’adozione della pronuncia di accertamento prevista dall’art. 148-bis, comma 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci ad opera di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri segnali di precarietà, soprattutto se accompagnati e potenziati da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l’amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l’Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

3. L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità evidenziati nella pronuncia, sicché l’assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Tanto premesso, nel merito delle irregolarità e criticità riscontrate la Sezione rileva quanto segue.

3.1 Organismi partecipati

Ai sensi del comma 6 dell’art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve, tra l’altro, contenere: l'elenco degli enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet; l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. Tale informativa deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione e, in caso di

discordanze (per le quali bisogna fornire la motivazione), l'Ente deve assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG, ha in merito, evidenziato che, «*Fermo restando la responsabilità dell'organo esecutivo dell'ente territoriale, ... l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori. L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi. ... In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale segnala tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011) ...*».

Dal portale "Partecipazioni" del MEF si è rilevato che il Comune di Filiano, nel 2017, deteneva partecipazioni nelle seguenti società: a) Acquedotto Lucano S.p.A.; b) Gal Basento Camastra società consortile a r.l.; c) Piani e Programmi di azione locale, in breve P.A.L. società consortile a r.l., mentre, nel 2018, deteneva partecipazioni nelle seguenti società: a) Acquedotto Lucano S.p.A.; b) Piani e Programmi di azione locale, in breve P.A.L. società consortile a r.l.; c) Gal Percorsi s.r.l.; d) Asmel società consortile a r.l..

Si è rilevato, inoltre, che la società "Gal Basento Camastra società consortile a r.l." ha registrato nell'esercizio fiscale 2017 una perdita pari ad € 21.460,00, a fronte della quale l'Ente avrebbe dovuto accantonare, nel 2018, al fondo perdite partecipate, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione ai sensi dell'art. 1, comma 552, legge n. 147/2013 e dell'art. 21, D. lgs. n. 175/2016.

In merito si è chiesto all'Ente di comunicare l'avvenuto ripiano della riportata perdita o,

diversamente, di chiarire le ragioni giustificanti il mancato accantonamento.

Sempre con riferimento agli organismi partecipati, si è rilevato che nel questionario, relativamente alle domande di cui ai punti 12, 13 e 14, relative ai sistemi informativi dei rapporti con le partecipate, alla doppia asseverazione degli organi di revisione ed ai rapporti creditori e debitori tra Ente e partecipate, si risponde che *“non ricorre la fattispecie”*.

Si sono, pertanto, chiesti chiarimenti in merito per capire se la locuzione usata era da intendersi come risposta negativa, indicando, in tal caso, anche le motivazioni che hanno condotto l'Amministrazione a disattendere le procedure di controllo indicate nei punti sopra richiamati.

Nella nota di risposta l'Ente ha precisato che *“Si conferma le partecipazioni suindicate.*

La partecipata P.A.L. è inattiva ed in liquidazione.

In sede di Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche l'Ente confermava la partecipazione nelle società Acquedotto Lucano s.p.a. e Gal Basento Camastra società consortile a r.l.; quanto alla partecipata P.A.L. è inattiva ed in liquidazione per cui non valorizzata in quella sede.

Per l'esigua percentuale di partecipazione l'Ente, erroneamente, non ha riportato l'elenco nella documentazione allegata al rendiconto; in particolare la quota di partecipazione all'Acquedotto Lucano Spa è pari al 0,30%.

In merito alla società Gal Basento Camastra società consortile a r.l., si precisa che: con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 31.03.2009 il Comune di Filiano acquisiva una quota di € 1.000,00 della soc. GAL BASENTO CAMASTRA Scarl con sede a Potenza; il Gal Basento Camastra a seguito dell'avviso pubblico ex D.G.R. n. 598/2016 e s.m.i., ha provveduto alla costituzione del Gal PerCorsi S.r.l., al quale, con deliberazione n. 30 del 10.11.2018, l'ente ha deciso di partecipare, quale socio pubblico con una quota di 1,6% del capitale sociale ritenendo adeguata e puntuale la motivazione di perseguire la valorizzazione del territorio del Comune di Filiano interessato dall'attuazione dei programmi Leader 2014-2020 .

Per l'esiguità della quota di partecipazione non si è ritenuto accantonare alcuna somma. Inoltre, dato che l'Ente non ha adottato il bilancio consolidato perché con popolazione inferiore a 5.000 abitanti né la partecipazione rientrava nel Gap, non è emersa la circostanza.

Esiguità delle quote di partecipazione hanno portato l'Ente a non effettuare la parificazione tra debiti e crediti, in quanto non esistevano debiti e/o crediti tra le partecipate ed il Comune."

Preliminarmente si rileva una contraddizione tra la risposta resa in merito alla mancanza di rapporti debiti/crediti tra Ente e partecipate e quella resa, invece, in merito all'istituto dell'anticipazione di tesoreria da cui si evince la sussistenza di tali rapporti almeno con la partecipata Acquedotto Lucano S.p.A.

In proposito si ricorda come la mera titolarità di quote di partecipazione obbliga gli organi di revisione dell'ente locale e della società partecipata a procedere alla verifica dei rispettivi crediti debiti e ad evidenziare e motivare eventuali discordanze.

Pertanto, si ritiene opportuno richiamare l'Ente ad un costante monitoraggio dei rapporti di debito/credito con gli organismi partecipati, attività, questa, che *"si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali"* (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG).

Nella deliberazione innanzi citata è stato, altresì, chiarito che - fermo restando la responsabilità dell'organo esecutivo dell'ente territoriale, tenuto a redigere la relazione sulla gestione allegata al rendiconto e, quindi, ad illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate - l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali che degli organismi controllati/partecipati (per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori).

Tanto premesso, è quindi necessario che l'Ente si attivi affinché il menzionato obbligo sia rispettato.

In merito alla mancata costituzione del fondo perdite partecipate, il Collegio non condivide le motivazioni addotte in quanto la ridotta entità della partecipazione non è elemento che esime l'ente locale dalla costituzione del fondo.

Al riguardo l'art. 21 del d.lgs. n. 175/2016 prevede l'obbligo di costituzione di uno specifico fondo qualora la società in cui l'ente locale detiene quote partecipative presenti un risultato di esercizio negativo.

Tale obbligo consiste nell'accantonamento, nell'anno successivo rispetto al periodo di esercizio in perdita, di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato e in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Gli importi accantonati sono resi disponibili solo qualora l'ente partecipante ripiani in tutto o in parte le perdite di esercizio oppure dismetta la partecipazione ovvero il soggetto partecipato risulti in fase di liquidazione.

La tassatività delle prescrizioni del d.lgs. n. 175/2016 ha una funzione di salvaguardia degli equilibri di bilancio e non consente scelte metodologiche differenti, in considerazione del fatto che il fondo è garanzia di contenimento dei rischi connessi ad avvenimenti pregiudizievoli afferenti alla gestione del soggetto partecipato e che inevitabilmente possono incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell'ente partecipante.

Sussiste, in sostanza, una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la contrazione degli spazi di spesa dell'ente partecipante, con l'intento di garantire gli equilibri di bilancio futuri dell'ente locale, di neutralizzare le ricadute negative della gestione societaria e di responsabilizzare gli amministratori nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati.

A tale riguardo, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 4/2015/INPR, recante *“Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali (d.lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal d.lgs. n. 126/2015)”*, ha evidenziato l'importanza di detto accantonamento al fine di salvaguardare gli equilibri presenti e futuri del bilancio e di verificare l'effettiva ricaduta delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti proprietari nell'ottica *“della progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci-affidanti”*.

La tassatività delle prescrizioni del D. lgs. n. 175/2016 non attribuisce margini di scelta agli enti titolari delle partecipazioni, proprio in considerazione del fatto che il fondo è garanzia di salvaguardia degli equilibri presenti e futuri del bilancio.

Pertanto, la Sezione, pur tenendo conto del carattere irrisorio della determinazione del

fondo in esame e del conseguente omesso accantonamento nel risultato di amministrazione, rileva la necessità che l'Ente provveda a effettuare gli accantonamenti nell'entità e nelle forme previste dall'art. 21 del D. lgs. n. 175/2016, in quanto la suddetta normativa è finalizzata a consentire «una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti locali e si pone quindi nell'ottica dalla salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti stessi» (Sez. reg. contr. Liguria, deliberazione n. 24/2017/PAR).

3.2 Residui

I dati contabili evidenziano nel 2018 una scarsa movimentazione dei residui attivi, pari al 40,22 %, indice di una modesta riscossione delle entrate in conto residui. Entrando poi nel dettaglio, particolarmente bassa è la movimentazione dei residui relativi al titolo I, pari soltanto al 34,49 %, il che denota una insufficiente capacità di acquisizione alle casse dell'Ente delle entrate tributarie.

Anche per i residui passivi, si registra un basso indice di movimentazione, pari soltanto al 41,66 %.

In merito a tali rilievi, nella nota istruttoria è stato chiesto all'Amministrazione di specificare quali provvedimenti ha adottato o intende adottare al fine di velocizzare la riscossione delle entrate, nonché le motivazioni che hanno determinato il basso indice di movimentazione dei residui passivi.

All'Organo di revisione, in ordine al riaccertamento ordinario dei residui, è stato chiesto di specificare:

- se ha effettuato verifiche in ordine alla fondatezza giuridica dei crediti accertati e all'esigibilità del credito e in ordine all'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno (cfr. punto 9.1 del principio contabile applicato n. 4/2 allegato al D.lgs. 118/2011);
- se, acquisito l'elenco dei crediti per anno di formazione, ha accentuato il controllo su quelli costituiti in epoca più remota per verificare, con motivate tecniche di campionamento, la fondatezza giuridica (e quindi, oltre agli elementi indicati nell'art. 179 del Tuel, anche la comunicazione al debitore, le azioni fatte per il recupero e la

percentuale d'inesigibilità).

L'Organo di revisione non ha fornito alcuna risposta in merito alla richiesta istruttoria sul riaccertamento ordinario dei residui, né ha dichiarato di aver eseguito la verifica a campione dei residui attivi e dei residui passivi.

L'Amministrazione, in sede istruttoria, ha precisato di aver avviato un percorso rivolto a migliorare e velocizzare la capacità di riscossione, con particolare riferimento all'azione di lotta all'evasione e, in ogni caso, di aver adottato tutti gli strumenti necessari per riscuotere i propri crediti anche attraverso il supporto di una società esterna.

La Sezione valuterà la congruità delle misure adottate in occasione dei futuri controlli di legalità e regolarità ex art. 148 *bis* TUEL.

Inoltre, il Collegio, con riserva di ogni ulteriore valutazione in occasione delle prossime verifiche contabili, richiede all'Ente di procedere, in sede di riaccertamento ordinario, ad un attento monitoraggio e ricognizione dei residui attivi e passivi in conformità ai canoni di prudenza e veridicità e tramite una puntuale aderenza ai principi contabili di cui al punto 9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, approfondendo le ragioni di effettiva conservabilità, nel conto del bilancio, dei crediti maggiormente risalenti.

Il legislatore affida al responsabile del servizio finanziario (art. 147 *quinquies* TUEL) e all'organo di revisione (art. 239 TUEL) l'adozione di ogni iniziativa necessaria a consentire la corretta determinazione della massa dei residui al fine di evitare partite contabili di incerta realizzazione che possano minare gli equilibri economico finanziari del bilancio di competenza; anche perché l'inadeguata gestione dei residui ha inevitabili ricadute sull'attendibilità e veridicità della determinazione dei crediti di dubbia e difficile esazione, dei crediti inesigibili, dei debiti insussistenti o prescritti, nonché sulla corretta imputazione in bilancio dei crediti e dei debiti.

A ciò si aggiunge la necessità di un rigoroso monitoraggio delle condizioni e dei presupposti previsti dall'art. 183, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 legittimanti la persistenza dei residui passivi, precisandosi che tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a

scadenza.

3.3 Accantonamenti - verifica congruità

L'Organo di revisione, al punto 8.4 del questionario, riferisce che non è stato costituito il fondo per l'indennità di fine mandato, specificando che *"L'Ente per l'esercizio finanziario 2018 non ha costituito il fondo di fine mandato"*.

È stato richiesto all'Ente di indicare le motivazioni del mancato accantonamento.

Nella nota di risposta è stato dichiarato che *"L'indennità di fine mandato è stato erroneamente previsto su capitolo di bilancio corrente e, precisamente: 101 103 art. 3."*

Con riferimento alla mancata costituzione del fondo per indennità di fine mandato, la Sezione, nel rilevare l'errata contabilizzazione, rammenta il principio contabile 4/2, allegato al D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, al punto 5.2. lettera i), che *"anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del ...". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile."*

La Sezione, quindi, non può esimersi dal rilevare che l'Ente non si sia conformato a quanto stabilito dal punto 5.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria in quanto il fondo avrebbe dovuto essere previsto in sede di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e precedenti e successivamente confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione 2018.

Detto accantonamento se correttamente inserito nella parte accantonata della composizione del risultato di amministrazione avrebbe determinato un risultato libero inferiore rispetto a quello accertato con l'approvazione del rendiconto 2018. Nel caso di specie, avrebbe portato l'ente in disavanzo, considerato che il risultato finale è pari a zero.

In conclusione, la Sezione richiede all'Ente di attenersi scrupolosamente al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, e ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed

accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e sia fondamentale per garantire veridicità e trasparenza alle risultanze della gestione contabile.

Con riserva di ogni successiva verifica sui prossimi questionari.

3.4 Evoluzione risultato d'amministrazione

La tabella sotto riportata, tratta dal questionario 2018, espone la composizione del risultato di amministrazione per gli anni 2016, 2017 e 2018.

1. Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:

	2016	2017	2018
Risultato d'amministrazione (A)	222.181,42	271.176,42	166.110,09
Composizione del risultato di amministrazione:			
Parte accantonata (B)	85.275,00	87.123,52	135.737,61
Parte vincolata (C)	40.000,00	0,00	0,00
Parte destinata agli investimenti (D)	91.000,00	98.617,10	30.372,48
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	5.906,42	85.435,80	0,00

Dall'esame della tabella, con riferimento poi alla parte vincolata si rileva che negli esercizi 2017 e 2018 non è stato costituito alcun vincolo al risultato di amministrazione.

In sede istruttoria si è chiesto di attestare se effettivamente, in tali esercizi finanziari, non esistevano somme che costituivano quote vincolate del risultato di amministrazione così come previsto dal punto 9.2 dei principi contabili (cfr. All. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011).

Si è, inoltre, chiesto all'Amministrazione di fornire delucidazioni in merito alla composizione del risultato di amministrazione relativo al 2018 che ha determinato il "singolare" importo di zero euro della parte disponibile.

Nella nota di risposta l'Ente ha affermato che "Negli stessi esercizi non risultano quote da vincolare.", mentre non ha fornito alcuna risposta circa il "singolare" risultato di amministrazione pari a zero euro (parte disponibile).

Tanto la risposta e quanto la mancata risposta inducono il Collegio ad avanzare dubbi in merito al corretto utilizzo della contabilità armonizzata.

Come noto, in contabilità finanziaria la prevista, separata evidenza delle quote vincolate (come delle quote accantonate) nel risultato di amministrazione risponde all'esigenza di individuare le "risorse che non possono essere assolutamente distratte per essere diversamente

impiegate; da tanto deriva l'indisponibilità delle corrispondenti fonti di finanziamento" (Corte costituzionale, sentenza 20 dicembre 2017, n. 274).

In particolare, la nuova disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali qualifica come quote "vincolate" del risultato di amministrazione gli importi relativi ad entrate accertate per le quali sia previsto un vincolo di destinazione a determinate spese ma cui, al termine dell'esercizio, risultino corrispondere economie di bilancio (§ 9.2 dell'allegato 4/2 al D. lgs. n.118/2011 elenca le possibili fonti del vincolo di destinazione).

La disciplina dei vincoli da apporre al risultato di amministrazione è contenuta nell'art. 187, comma 3-ter, del TUEL, il quale stabilisce che *"Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:*

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse."

La funzione svolta dalle quote vincolate, come emerge con chiarezza dal richiamato comma 3-ter dell'art. 187 del TUEL, è da ricondurre, essenzialmente, alla necessità di evitare che risorse realizzate dall'Ente e non ricomprese nel FCDE non confluiscono nella quota disponibile del risultato di amministrazione essendo le stesse destinate alla copertura di specifiche spese sulla base di vincoli derivanti dalle ipotesi indicate nel menzionato comma.

È, pertanto, necessario che l'Ente verifichi accuratamente la sussistenza o meno di ognuna delle ipotesi descritte, affinché non confluiscono nell'avanzo libero somme che avrebbero dovuto essere vincolate, in tal modo generando una fittizia capacità di spesa.

La Sezione richiama, quindi, l'attenzione sulla necessità di un attento monitoraggio delle entrate che devono confluire in avanzo vincolato, finalizzata ad una corretta contabilizzazione delle stesse.

In merito al "singolare" risultato di amministrazione sostanziale, ossia alla parte disponibile, che, nel 2018, risulta essere pari a zero, se ne rileva la non corretta determinazione, alla luce delle criticità sopra evidenziate, cioè il mancato accantonamento del fondo perdite partecipate e il mancato accantonamento dell'indennità di fine mandato.

Tanto rilevato e in considerazione del fatto che la non corretta rappresentazione del risultato di amministrazione nel bilancio dell'esercizio si ripercuote inevitabilmente anche sugli esercizi successivi, risulta necessario che l'Ente, in sede di misure conseguenziali, in mancanza di più documentati e probanti chiarimenti, provveda al corretto adeguamento della composizione del risultato di amministrazione.

3.5 Verifica degli equilibri

Dal prospetto relativo alla verifica degli equilibri riportato in BDAP, si rileva che nel 2018 ha registrato un equilibrio di competenza di parte corrente negativo pari a € - 32.775,47, oltre ad un equilibrio negativo pari a € - 73.766,76.

In merito a tali risultati negativi, in sede istruttoria, si è chiesto di esplicitarne le ragioni e di indicare le tipologie di interventi poste in essere dai controlli interni (che, ai sensi dell'art. 147, comma 2, lett. c, del TUEL, devono "garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi").

L'Ente ha fornito i seguenti chiarimenti: "Avanzo applicato è stato di € 92.000,00 che alla fine da uno squilibrio di competenza totale per € 14.542,23 -

La quota di € 32.775,47 è scaturita da minori entrate da accertare che hanno prodotto un accertamento minore di quello preventivato: vedi proventi della gestione per la distribuzione di gas metano, vedi mancata registrazione di versamenti già effettuati. Il tutto ha prodotto una diminuzione dell'accertamento emesso, in quanto non dovuto.”.

Dalla risposta fornita emerge che l'Ente comunque registra uno squilibrio totale (parte corrente + parte capitale) di € 14.542,23

Al riguardo, nel prendere atto di quanto prospettato, la Sezione rammenta che in base all'art. 162, comma 5 del D. lgs. n. 267/2000, il bilancio *“è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità”* e che l'art. 162, comma 6 del D. lgs. 267/2000 dispone che *“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.”.*

Tale previsione non fa altro che esprimere, a livello di gestione del bilancio, l'applicazione concreta del principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, da cui deriva la doverosa osservanza dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità.

Inoltre, la Sezione richiama l'attenzione dell'Ente sugli obblighi di salvaguardia degli equilibri di bilancio a partire dalla verifica da effettuarsi ai sensi dell'art. 193 del TUEL ai sensi del quale *“[g]li enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6”.*

A tal fine, il secondo comma del citato articolo prevede l'obbligo per l'Organo consiliare di provvedere con delibera, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascuno anno, a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente, fra l'altro, *“le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui”*.

Al contempo, si richiamano anche gli obblighi che ricadono in capo al responsabile del servizio finanziario previsti dal citato art. 153 del TUEL nella parte in cui prevede che tale figura è preposta *“alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica”*.

Si ritiene, altresì, opportuno ricordare le disposizioni generali contenute nel postulato generale n. 15 di cui all'Allegato 1 del D. Lgs. 118/2011 che, con riferimento al principio generale dell'equilibrio di bilancio, afferma che *“... il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione..... Il principio dell'equilibrio di bilancio, quindi, deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata”*.

Si ricorda, altresì, che il mantenimento dell'equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, in quanto denota la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. I principi

di sana e corretta gestione impongono all'Ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie.

Ciò posto, la Sezione raccomanda all'Ente di monitorare con attenzione la salvaguardia degli equilibri di bilancio al fine di assicurare una condizione di equilibrio strutturale, ovvero duratura nel tempo.

3.6 Gestione finanziaria - Cassa - Consistenza del fondo cassa/Utilizzo dell'anticipazione e delle entrate vincolate

Dai dati riportati nelle tabelle si evince che l'Ente, nel 2018, ha un fondo cassa costituito interamente da cassa vincolata e che ricorre all'anticipazione di tesoreria non riuscendo, tra l'altro, a restituirla entro la fine dell'anno.

In effetti, per l'anno 2018, si rileva anche il superamento del parametro di deficitarietà P3: Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0.

Inoltre, si evince che anche negli anni 2016 e 2017 si è fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

In sede istruttoria si è chiesto di conoscere: a) i motivi per i quali, negli anni 2017 e 2018, non sono stati utilizzate in termini di cassa le entrate vincolate, prima del ricorso all'anticipazione di tesoreria, la quale comporta il pagamento di interessi; b) se anche nel 2019 l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria, per quanti giorni e per quali importi, e se le somme sono state restituite entro la fine dell'esercizio; c) se è stato superato, nel corso nel periodo 2016-2019, il limite indicato nell'art. 222 TUEL e ss.mm. ii., tenuto conto anche dell'eventuale utilizzo per cassa di fondi aventi specifica destinazione per impieghi di parte corrente; d) se anche nel corso del 2020 l'Ente sta usufruendo di anticipazioni di tesoreria e/o sta utilizzando fondi aventi specifica destinazione per impieghi di parte corrente; e) quali sono state le ragioni del persistere del deficit di cassa, quali i provvedimenti adottati per porvi rimedio e quali gli esiti raggiunti

L'Ente, nella nota di risposta, ha riferito che *"Quanto al ricorso all'anticipazione di tesoreria, il revisore proprio in sede di relazione al rendiconto del 2018 ha rilevato tale criticità, ma l'Ente*

giustifica tale necessità in quanto vanta un credito nei confronti di Acquedotto Lucano SPA per l'uso della gestione della rete idrica fognante, rete realizzata dall'Ente con ricorso a mutuo le cui rate sono anticipate dall'Ente stesso e non regolarmente rimborsate da Acquedotto Lucano Spa tale da ricorrere di frequente alla anticipazione di tesoreria.

Si conferma che anche nel corso del 2019 l'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria ed al 31 dicembre 2019 risultava non restituita la somma di € 193.410,41 - Detta somma è stata prontamente ripianata all'inizio dell'Esercizio 2020. Dai ns. calcoli l'anticipazione di tesoreria è stata per un periodo di 120/180 gg ma si è in attesa di una verifica dettagliata da parte del Tesoriere. Si riserva di rimettere documento contabile appena in possesso.

Non è stato superato assolutamente il limite di cui sopra.

Si stanno utilizzando fondi a specifica destinazione. Soltanto in caso di estrema necessità si ricorrerà all'anticipazione di tesoreria.

Il deficit di cassa il più delle volte è stato determinato dalla necessità di anticipare dei pagamenti relativi ad alcune opere, al fine di presentare la contabilità finale alla Regione Basilicata ed ottenere l'erogazione dei finanziamenti assegnati.

Altra difficoltà è data dall'Acquedotto Lucano spa che non rimborsa da alcuni anni le rate dei mutui anticipate dall'Ente. Si è aperto contenzioso finito con una transazione che prevede il versamento di rate arretrate con un piano di rientro. Ultimo problema è rappresentato dalla difficoltà nella riscossione che l'Ente. cerca di porre rimedio affidando un supporto alla riscossione coattiva a ditta specializzata esterna, potenziando l'Ufficio Tributi e prevedendo la copertura dell'unico posto vacante presso lo stesso Ufficio.".

Il deficit di cassa, secondo quanto dichiarato dallo stesso Ente, è dovuto, in parte, alle diacronie fra le anticipazioni delle spese da parte dello stesso e i rimborsi da parte della Regione e di Acquedotto Lucano S.p.A., e, in parte, alle difficoltà di riscossione dei principali tributi comunali.

Nel prendere atto delle spiegazioni fornite e delle iniziative intraprese al fine di migliorare le riscossioni, il Collegio non può che rilevare come il Comune di Filiano per sopperire alla crisi di liquidità abbia fatto ricorso sia ai fondi vincolati sia ad anticipazioni di tesoreria.

In proposito si osserva che il corretto utilizzo delle entrate vincolate per il finanziamento della spesa corrente dovrebbe precedere il ricorso all'anticipazione di tesoreria, posto che questo - differentemente dall'anticipazione - non ha carattere oneroso.

È utile, altresì, evidenziare che l'art. 195 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e il principio n. 10, allegato 4/2, del d.lgs. 118/2011 consentono l'utilizzo delle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti solo nei limiti dell'importo di cui all'art. 222 TUEL e prevedono che le prime entrate non vincolate debbano ricostituire le somme vincolate utilizzate per finanziare le spese correnti.

Quindi, il legislatore consente l'utilizzo transeunte delle entrate vincolate per finanziare spese differenti da quelle per le quali sono destinate al fine di sopperire a momentanee carenze di liquidità e purché ciò avvenga nel perimetro indicato negli artt. 195 e 222 TUEL, e che le stesse vengano ricostituite in un ragionevole lasso temporale (entro l'esercizio). Diversamente l'utilizzo reiterato nel tempo è indice sintomatico non solo di gravi e persistenti squilibri strutturali ma anche della costante violazione del principio di sana gestione finanziaria. A ciò si aggiunge che il ripetuto ricorso al suddetto istituto viola anche il principio di efficacia in quanto, distogliendo le risorse vincolate dalla loro funzione, potrebbe compromettere, o quantomeno rallentare, la realizzazione di un determinato scopo di pubblico interesse a svantaggio della comunità amministrata (Sezione Autonomie, deliberazione n. 31/2015/INPR).

Si ricorda che la *ratio* dell'istituto dell'anticipazione di tesoreria, disciplinato dall'art. 222 TUEL e dall'art. 3, comma 17, della Legge 24 dicembre 2003 n. 350, è quella di fornire agli enti una provvista finanziaria per far fronte a momentanee e contingenti carenze di liquidità, derivanti da asincronie che possono generarsi tra il momento della riscossione e quello del pagamento. Si tratta, in altre parole, di una forma di finanziamento a breve termine - peraltro onerosa - che non può rappresentare un ordinario strumento di copertura delle spese. Ciò anche in considerazione del fatto che, diversamente, l'anticipazione rischierebbe di tramutarsi in una forma vera e propria di indebitamento, con il rischio di finanziare anche spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'art. 119 Cost. L'art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003, difatti, la esclude

espressamente dalla definizione di debito rilevante ai fini dell'applicazione della c.d. regola aurea di cui al citato art. 119 nella misura in cui consenta di *“superare, entro il limite massimo previsto dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”*.

Inoltre, tanto il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti quanto l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria devono essere limitati ad esigenze di liquidità temporanee, tese a *“porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa”* (Corte cost., sentenza n. 188/2014). L'utilizzo continuativo di tali istituti, quindi, è sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, nonché finisce per costituire, come già detto, una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all'art. 119, ultimo comma, della Costituzione.

In riferimento alla carenza di liquidità derivante dalla difficoltà di riscuotere le proprie entrate tributarie, la Sezione rileva la necessità che l'Ente provveda ad una riscossione efficace e tempestiva delle entrate e adotti concrete misure volte ad evitare il reiterato utilizzo delle anticipazioni di tesoreria al fine di ricondurre la cassa ad una gestione ordinata.

Una corretta gestione, infatti, anche nella prospettiva del rispetto del principio della programmazione, non può prescindere da una tempestiva ed ordinata riscossione delle entrate che *“è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come «bene pubblico» funzionale «alla valorizzazione della democrazia rappresentativa”* (Corte costituzionale, sentenza n. 51 del 2019, nello stesso senso anche sentenze n. 184 del 2016; n. 247 e n. 80 del 2017).

3.7 Fondo Pluriennale Vincolato

Dalle tabelle riportate nella Sezione I.II del questionario e dal quadro “allegato b) FPV” e dal “Quadro generale riassuntivo” riportati nella BDAP, si rileva che l'Ente non ha valorizzato, nel 2018, il Fondo pluriennale vincolato, né di parte corrente, né di parte capitale.

In sede istruttoria si è chiesto di chiarire in base a quali presupposti giuridico-contabili tale fondo non è stato istituito o comunque valorizzato nell'anno considerato, né per la

parte capitale, né per la corrente.

Il Comune di Filiano, nella nota di risposta, ha dichiarato che *“Nel riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e nella reimputazione degli impegni ed accertamenti non è stato generato alcun F.P.V.”*

Dal tenore complessivo delle risposte fornite dall'Ente la Sezione nutre dubbi sulla corretta applicazione del principio della contabilità finanziaria potenziata (in particolare del punto 5.4 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011).

Si ricorda che il Fondo Pluriennale Vincolato, essendo uno strumento volto a rappresentare l'impiego delle risorse acquisite dall'Ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo utilizzo, ha la funzione di copertura delle obbligazioni e degli impegni esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata, attraverso la costituzione di un vincolo rivolto alla conservazione delle risorse necessarie per onorare le scadenze finanziarie.

La *ratio* della normativa giuscontabile è quella di dare rilevanza giuridica ed evidenza contabile alle diacronie che possono sussistere tra l'entrata e l'effettiva erogazione della spesa, garantendo così l'equilibrio di bilancio nel periodo intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il relativo impegno.

In sostanza, il divario temporale tra il reperimento dell'entrata e la spesa deve formare oggetto di un'attenta attività programmatica e di un costante monitoraggio e controllo, e ciò implica la definizione di un cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui l'obbligazione giuridica perfezionata andrà a scadere e diverrà esigibile (Corte conti, Sezione autonomie, deliberazione n. 4/2018/FRG).

Risulta, pertanto, necessario che l'Ente provveda alla puntuale applicazione del principio contabile 5.4 allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 il quale stabilisce che il Fondo Pluriennale Vincolato è costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

3.8 Contrasto all'evasione tributaria

La tabella 2.1 della Sezione I.III del questionario, relativa l'efficienza dell'attività di

contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione non risulta compilata.

Se ne deduce che l'Ente non ha registrato accertamenti relativi al recupero dell'evasione fiscale.

A tal proposito, l'Organo di revisione, nella propria relazione sullo schema di rendiconto 2018 (pag. 21), rileva che *"l'Ente non ha provveduto a fare attività di accertamento per il recupero di evasione tributaria per cui si ammonisce l'Ente affinché adotti una più stringente attività di recupero in maniera particolare in merito alla TARI"*.

Nelle richieste istruttorie l'Ente è stato invitato a fornire le motivazioni della mancata attività di contrasto all'evasione fiscale nell'esercizio considerato, specificando se, anche per il 2019, permane tale inefficienza.

In merito, nella nota di risposta è stato comunicato che *"L'Ente sta mettendo in atto quanto richiesto attraverso il Potenziamento dell'Ufficio Tributo: copertura del posto vacante in organico, affidamento all'esterno del supporto alla riscossione coattiva e gestione con società specializzata del settore in attesa dell'espletamento del concorso pubblico."*

Il revisore ha sottolineato la necessità di una più efficiente attività di controllo e contrasto all'evasione tanto nella relazione al rendiconto 2018 quanto nella relazione al rendiconto 2019."

Emerge, pertanto, la conferma della criticità sia per il 2018 che per il 2019.

Tenuto conto che l'attività di recupero dell'evasione non risulta avviata con conseguenti ricadute negative sul bilancio derivanti anche dal rischio di prescrizione del credito, la Sezione invita l'Ente ad adottare urgentemente ogni misura idonea per implementare il recupero delle entrate tributarie.

Sempre al fine di assicurare l'effettivo recupero di quanto dovuto, si raccomanda, inoltre, di non attendere il momento immediatamente precedente al decorso della prescrizione o della decadenza per l'esercizio delle azioni finalizzate al recupero dei crediti tributari, ponendo in essere con tempestività le necessarie misure sollecitatorie.

Si riserva di verificare l'evoluzione della criticità in sede di successivi controlli di legalità e regolarità ex art. 148 *bis* TUEL sui rendiconti dei prossimi anni;

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con la presente decisione,

ACCERTA

nei termini di cui in motivazione, la sussistenza delle criticità e irregolarità come sopra indicate, suscettibili – se non corrette - di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari dell'Ente;

DISPONE

- che l'Amministrazione comunale di Filiano ponga in essere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità rilevate e provveda a trasmetterli tempestivamente a questa Sezione;

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco pro tempore nonché al Presidente del Consiglio comunale, affinché quest'ultimo ne dia immediata comunicazione al Consiglio comunale per le valutazioni di competenza;

- che copia della presente pronuncia sia trasmessa all'Organo di revisione economico finanziaria del Comune, onerando quest'ultimo, in relazione alle irregolarità e criticità evidenziate, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente;

- che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del 23 giugno 2021.

IL RELATORE

F.to Dr. Luigi GIANFRANCESCHI

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Michele ORICCHIO

Depositata in Segreteria il 29 giugno 2021

PER IL FUNZIONARIO
PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO
F.to Dr. Francesco MICUCCI